



SENT. N. 94/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr.

Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al nr. **24555** del Registro di Segreteria,
promosso dal:

- Sig. **M.P.G.** (c.f. *omissis*), nato a

omissis il *omissis*, residente in Regione *omissis* in *omissis*,

rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo MASTROVITO (c.f. MSTFNC71B06E986C) del Foro di NOVARA, presso il cui studio in Novara, Via Dolores Bello n. 5, ha eletto domicilio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio.

Il difensore dichiara, ai sensi dell'art. 136, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, di voler ricevere le comunicazioni presso i seguenti contatti: Fax 0321/1640498; PEC *avvfrancescopaolomastrovito@pec.ordineavvocatinovara.it*;

ricorso proposto avverso:

- l'**I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (c.f.: 80078750587 e con P.IVA 02121151001) e sede legale in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, corrente in Torino, Corso V.Emanuele II n. 3;

- Direzione Provinciale Torino - I.N.P.S (Ex Inpdap), in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Torino, Via XX settembre n. 34;

- Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale e/o legale rappresentante *pro tempore*, avente sede in Roma, Viale XXI Aprile, 51;

- per l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione ordinaria (P.O.) e della pensione privilegiata ordinaria (P.P.O.), come ricalcolata, a decorrere dal 3 ottobre 2003, in forza del decreto di pensione ordinaria n. 06/2024 in data 13/09/2024 e del decreto di riliquidazione del trattamento privilegiato n. 2225/2024 del 23.09.2024, a decorrere dal 3 gennaio 2004 nonché alla corresponsione di tutti gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da decorrenza indicata nei medesimi provvedimenti, con vittoria di spese e con distrazione in favore del difensore antistatario;

Uditi, nella pubblica Udienza del 17 giugno 2026, il relatore Consigliere Dr. Luigi GILI, l'Avvocato Francesco Paolo MASTROVITO per il ricorrente, l'Avvocato Franca BORLA per l'INPS, giusta procura generale alle liti nonché per la Guardia di Finanza il L.te Giuseppe PALOMBELLA;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al

Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già dipendente dal 1983 della Guardia di Finanza, sino all'anno 2021, portava il cognome C., oggi definitivamente modificato in M. (v., copia carta di identità del ricorrente).

In data 22 ottobre 2003, con verbale n. 2701 della C.M.O., il ricorrente veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato per infermità, con conseguente collocamento in congedo assoluto.

Esaurito il periodo di aspettativa fruito, la permanente inidoneità veniva riferita al 3 ottobre 2003.

Pertanto, con determina del 30.08.2004, il ricorrente veniva posto in congedo assoluto a decorrere dal 3 ottobre 2003 (v., determina pensionistica del 30.08.2004 agli atti).

Quindi, con comunicazione del 24.09.2004, la Guardia di Finanza autorizzava l'Inpdap a corrispondere il trattamento pensionistico ordinario provvisorio, già precedentemente autorizzato (v., copia comunicazione della GDF a Inpdap del 24.09.2004).

Conferma di ciò si trae dal fatto che l'Inpdap comunicava la liquidazione del trattamento pensionistico ordinario provvisorio a decorrere dal 01.04.2005 (v., copia comunicazione Inpdap data 03.03.2005).

In ragione del riconoscimento della causa di servizio in relazione alle infermità patite dal ricorrente, mediante comunicazione avente Prot. n. 58835 del

30.11.2007, la GDF trasmetteva ad Inpdap il foglio autorizzativo, avente ad oggetto la pensione privilegiata (v., copia comunicazione Prot. n. 58835 del 30.11.2007).

L'anno seguente, sempre in relazione al trattamento pensionistico privilegiato, la GDF inviava la comunicazione Prot. n. 31864 del 16.06.2008 e trasmetteva foglio autorizzativo avente ad oggetto la pensione privilegiata (v., copia comunicazione Prot. n. 31864 del 16.06.2008), cui seguiva l'emissione della Determina n. Pos 78374 n. 1461/D del 31.03.2009 da parte della GDF per il riconoscimento definitivo della causa di servizio (v., determina del 31.03.2009).

Secondo tesi di parte, tuttavia, l'Inpdap non procedeva a notificare il decreto di pensione privilegiata definitiva al ricorrente, privando quest'ultimo del diritto di verificare se nel decreto di pensione definitivo si fosse tenuto conto del mancato pagamento del trattamento privilegiato provvisorio.

A seguire, con decreto n. 01/2010, veniva determinato il trattamento pensionistico ordinario definitivo, con decorrenza dal 03.10.2003, in forza del quale veniva disposto il trattamento pensionistico nella misura annua di euro 12.769,98, annullando il precedente Decreto n. 148 del 15/10/2008 (v., copia decreto PO n. 01/2010).

Il successivo 24.10.2016 la GDF emetteva il Decreto n. 4172/2016, con il quale, posto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, veniva conferito all'Appuntato Scelto C. (oggi M.), in via definitiva,

l'assegno rinnovabile di 7^a categoria, per l'importo annuo complessivo di euro 14.046,98, con decorrenza sempre dal 03 ottobre 2003, da durare quattro anni e successivamente a vita, verso contemporanea imputazione e cessazione della

pensione di riposo conferita con il decreto n. 01/2010 del 25.01.2010(v., copia decreto PPO n. 4172/2016).

Tuttavia, il ricorrente non riceveva mai alcuna comunicazione da parte dell'INPS (allora INPDAP) in ordine alla determinazione e liquidazione definitiva del trattamento pensionistico, né ordinario né privilegiato benché corrisposto dall'Ente, pur senza possibilità alcuna di verifica da parte del ricorrente.

Per tale ragione, con comunicazione del 16.04.2024, il ricorrente, tramite il proprio difensore, inoltrava formale richiesta di chiarimenti alla Guardia di Finanza ed all'INPS (v., copia missiva Avv. Mastrovito del 16.04.2024).

A fronte di ulteriore sollecito del 17.05.2024, seguivano esclusivamente riscontri da parte della Guardia di Finanza, la quale produceva i decreti pensionistici, rispettivamente, del 2010 e del 2016, senza tuttavia fornire alcuna indicazione circa la concreta liquidazione delle somme spettanti al militare (v., comunicazione inviata dall' Avv. Mastrovito in data 17.05.2024 e copia dei riscontri della Guardia di Finanza nel periodo maggio - giugno 2024).

L'Istituto Previdenziale si limitava a comunicare che la richiesta fosse stata inoltrata all'Ufficio competente, senza tuttavia far seguire alcuna ulteriore comunicazione (v., riscontro Inps 20.05.2024).

Tanto che in data 09.07.2024 il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, sollecitava un riscontro nel merito (v., comunicazione inviata da Avv. Mastrovito in data 09.07.2024).

In data 24.09.2024 perveniva comunicazione dal CNA della Guardia di Finanza, con la quale si informava il ricorrente dell'adozione di un nuovo provvedimento pensionistico ordinario ossia il Decreto n. 06/2024 del

13.09.2024, con il quale veniva statuito che al ricorrente spettava una pensione ordinaria annua lorda di euro 13.283,22, calcolata con il sistema misto, con decorrenza dal 03.10.2003, da durare a vita, precisandosi che il pagamento della pensione decorreva dal 17.02.2004, in quanto, ai sensi dell'art. 29 L. 31.07.1954 n. 599, all'interessato erano stati corrisposti tre mesi di assegni interi di attività dal 17.11.2003 al 16.02.2004.

Il medesimo provvedimento stabiliva che il pagamento degli arretrati dovesse decorrere dal 03.10.2003.

Il predetto decreto n. 06/2024 dichiarava inoltre di sostituire il precedente decreto n. 1 del 25.10.2010.

Contestualmente, veniva emesso dalla Guardia di Finanza anche il Decreto di pensione privilegiata n. 22225/2024 del 23.09.2024, con il quale si procedeva alla riliquidazione dell'assegno privilegiato, in conseguenza del nuovo decreto di pensione ordinaria (v., copia Decreto pensione privilegiata n. 2225/2024).

Con tale ultimo provvedimento veniva riliquidato in favore dell'Appuntato Scelto della Guardia di Finanza in congedo M. l'assegno rinnovabile di 7^a categoria per l'importo annuo di euro 14.611,54, con decorrenza dal 03 ottobre 2003, da durare quattro anni e successivamente a vita, con contestuale imputazione e cessazione sia della pensione ordinaria riliquidata con decreto n. 06/2024, sia del trattamento privilegiato conferito con decreto n. 4172/2016.

Secondo tesi di parte, nonostante l'adozione dei suddetti provvedimenti, l'INPS non provvedeva ad alcuna comunicazione nei confronti dell'interessato né alla liquidazione delle somme spettanti.

Con diffida legale, inoltrata in data 26/11/2024, il ricorrente, tramite il proprio difensore, richiedeva all'INPS il pagamento di quanto dovuto al ricorrente ma

invano in quanto l'ente previdenziale si limitava a riscontrare la richiesta, affermando che la pratica sarebbe stata trasmessa all'ufficio di competenza.

Tuttavia, non seguiva successivamente alcun riscontro.

Nonostante il trascorso di oltre sei mesi, persistendo l'inerzia dell'Istituto, il ricorrente, anche a seguito di appuntamenti presso le sedi INPS, inviava personalmente, in data 20.05.2025, ulteriore istanza di chiarimenti, chiedendo specifiche indicazioni circa il pagamento degli arretrati, delle rivalutazioni e degli interessi di legge (v., copia missiva inviata dal ricorrente il 20.05.2025).

Tempestivamente, in data 26.05.2025, la Guardia di Finanza sollecitava nuovamente l'INPS a voler porre in essere le attività di propria competenza in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico (v., copia comunicazione GDF del 26.05.2025).

Il CNA della Guardia di Finanza il 27.05.2025 precisava che l'onere della liquidazione del trattamento pensionistico, degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione competeva esclusivamente all'INPS (v., copia riscontro CNA del 27.05.2025).

Tuttavia, secondo tesi di parte, non contestata, non perveniva alcun riscontro da parte dell'INPS.

La pensione risultava unicamente incrementata negli importi mensili, in assenza di qualsivoglia trasparenza in ordine ai criteri di calcolo adottati, sia con riferimento agli arretrati, agli interessi, alla perequazione, sia ad altri eventuali benefici economici connessi e/o correlati.

Per tale ragione, in data 04.08.2025, il ricorrente inviava formale reclamo scritto, evidenziando che:

- 1) non aveva mai ricevuto alcun riscontro dall'INPS;

2) in data 01.08.2025 aveva percepito sul cedolino esclusivamente le seguenti somme:

euro 230,22 a titolo di “rimborso arretrati A.C. lordo” ed euro 3.797,82 a titolo di “rimborso arretrati A.P. lordo”, senza alcuna indicazione analitica delle somme calcolate (v., copia reclamo inviato dal M. il 01.08.2025).

In altri termini, in assenza di elementi ex adverso versati, dal 2003 ad oggi, il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna notifica in ordine al conteggio ed alla liquidazione della perequazione, del trattamento pensionistico ordinario e di quello privilegiato, anche con carattere definitivo, nonostante i ripetuti chiarimenti forniti dalla Guardia di Finanza, secondo cui gli arretrati dovevano essere corrisposti a decorrere dal 03.10.2003 e non verosimilmente limitatamente all’ultimo quinquennio.

Da ultimo, in data 03.10.2025, il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, inviava ulteriore formale diffida all’INPS, preannunciando l’adizione dell’Autorità Giudiziaria competente in difetto di riscontro (v., copia missiva inviata da Avv. Mastrovito del 03.10.2025).

Stante il permanere del silenzio da parte dell’Inps, con il ricorso giurisdizionale all’esame viene, pertanto, richiesto di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico definitivo sia ordinario che privilegiato (P.O. e P.P.O.), come da decreti emessi dalla Guardia di Finanza nonchè la condanna dell’INPS al pagamento di tutti gli arretrati dovuti, con decorrenza dal 03.10.2003, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e perequazione ex lege previsti.

Con memoria, pervenuta in data 23 febbraio 2026, si costituiva in giudizio la Guardia di Finanza senza nulla contro dedurre.

Con memoria, pervenuta in data 3 giugno 2026, si costituiva in giudizio l'Inps.

Con la stessa nota l'ente previdenziale, dopo aver precisato di aver aggiornato la pensione del ricorrente in base all'ultimo decreto della Guardia di Finanza, specificava che verranno corrisposti gli arretrati entro i cinque anni della prescrizione con decorrenza dal primo sollecito all'Inps da parte del ricorrente, datato aprile 2024, motivo per cui, a detta dell'Inps, gli arretrati vengono riconosciuti dal mese di maggio 2019, nei limiti prescrizionali (v., memoria Inps pag. 2).

Nel contempo, l'INPS, eccepita la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici precedentemente maturati, concludeva con richiesta di cessazione della materia del contendere, con spese come per legge.

In data 5 giugno 2026 perveniva memoria difensiva ad opera della Guardia di Finanza, con la quale, in ragione dell'affermata assoluta estraneità del Corpo rispetto al rapporto giuridico sostanziale dedotto dal ricorrente, veniva chiesto che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva con conseguente pronuncia di estromissione della Guardia di Finanza dal giudizio.

All'udienza del 17 giugno 2026 il patrocinatore di parte attrice, contestata l'eccezione preliminare di prescrizione, formulata da controparte, si opponeva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiedendo l'accoglimento integrale delle domande formulate in ricorso, con vittoria di spese.

La difesa dell'INPS ha, a sua volta, insisteva sulle tesi già esposte negli atti scritti, rinnovando, al termine della discussione, le rassegnate conclusioni, come da verbale.

Il rappresentante della Guardia di Finanza, dopo aver rinnovato la richiesta di

estromissione dal giudizio del Corpo, si rimetteva alle determinazioni del giudicante.

La causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e decisa, come da dispositivo, letto pubblicamente, all'esito dell'Udienza.

Ritenuto in

DIRITTO

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei di pensione, sollevata in sede di costituzione in giudizio dall'Amministrazione previdenziale resistente.

In linea generale, e lo stesso ente previdenziale lo riconosce, pacifica risulta l'imprescrittibilità del diritto a pensione, circostanza che non equivale, automaticamente, ad imprescrittibilità dei singoli ratei in quanto dal rapporto pensionistico non discende un'unica obbligazione, con oggetto una prestazione unitaria da eseguire ratealmente, bensì una successione di obbligazioni scadenzate periodicamente ciascuna delle quali rappresenta la prestazione dovuta nel periodo considerato.

Ciò premesso, la prescrizione, che ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si verifica nel termine di cinque anni previsto, generalmente, per i pagamenti periodici dall'art. 2948 cod. civ. e con riferimento alle pensioni dei dipendenti pubblici dall'art. 2, comma 1, del regio decreto-legge n. 295/1939, convertito dalla legge n. 739/1939, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 428/1985.

In virtù dell'art. 143, u.c. del d.P.R. n. 1092/1973, il termine di prescrizione, previsto dal citato art. 2, comma 1, del suddetto regio decreto-legge, tuttavia, “non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della

pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato”.

Invero, nella fattispecie all'esame, sulla base delle inequivoche risultanze dibattimentali agli atti, il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna notifica in ordine al conteggio ed alla liquidazione della perequazione, del trattamento pensionistico ordinario e di quello privilegiato, anche con carattere definitivo, tant'è vero che, in data 3 ottobre 2025, il ricorrente si gravava nei confronti dell'INPS, a mezzo diffida legale.

Ne consegue che, nella vicenda per cui è causa, non si è verificata alcuna prescrizione dei ratei dei trattamenti pensionistici spettanti, accordati inequivocabilmente al ricorrente, a suo tempo, con i menzionati decreti definitivi ed esecutivi, atteso che la prescrizione dei ratei di pensione, secondo costante giurisprudenza della Corte dei conti, decorre solo dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza del provvedimento che riconosce il trattamento pensionistico.

E ciò, atteso che “Appare evidente... che il ritardo nella definizione del procedimento amministrativo non può essere tratto a vantaggio della stessa amministrazione per eccepire il decorso del tempo ai fini prescrizionali; dalla lettura della norma poi, è dato evincersi che la prescrizione dei ratei pensionistici non può decorrere durante il periodo di pendenza del procedimento definitorio della domanda regolarmente presentata dal ricorrente, a maggior ragione se il ritardo è imputabile alla sola pubblica amministrazione” (v., *ex multis*, Corte conti, Sez. Puglia, sent, n. 268/2025).

Solo dal momento della legale conoscenza, infatti, diviene esercitabile il diritto, con conseguente inizio della decorrenza del termine prescrizionale dello stesso, non potendo addebitarsi al pensionato le conseguenze negative derivanti dai

ritardi o dalle omissioni della pubblica amministrazione, ritardi e/o omissioni che nella vicenda all'esame appaiono particolarmente significativi.

Nella fattispecie, infatti, l'acclarata mancata notificazione dei provvedimenti concessivi del trattamento ordinario e di quello di privilegio ha non solo impedito al ricorrente di acquisire piena conoscenza dei provvedimenti che lo riguardavano per un periodo molto lungo, ma non può essere considerata circostanza a favore dell'ente previdenziale sotto il profilo in discussione.

Ne consegue, da un lato, che non sono mai oggettivamente decorsi i termini per un'eventuale impugnazione dei provvedimenti adottati e, dall'altro, che l'ente previdenziale non può considerarsi legittimamente esonerato dall'obbligo di dare corso alle relative liquidazioni con la decorrenza di cui alla richiesta legittima in ricorso.

In conformità, pertanto, all'indirizzo giurisprudenziale contabile consolidato sul punto, richiamato in ricorso ed all'odierna udienza di discussione, l'eccezione di prescrizione dei ratei non riveste pregio e deve essere rigettata (v., Corte conti, Sez II App. sentenza 06/05/2025, n. 105, Sez. III, App, sentenza 18/05/2010 n. 359, Sez. I App. 30/12/2008 n. 573).

Sempre in via preliminare, viene in rilievo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

Infatti, in caso di pensionamenti del personale militare, a far data dal 1° gennaio 2010, l'Istituto Previdenziale (in precedenza l'I.N.P.D.A.P., poi confluito nell'I.N.P.S. ex D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) non ha più la sola funzione di dare attuazione, quale ordinatore secondario della spesa, ai provvedimenti

adottati dalle amministrazioni di appartenenza del lavoratore ma provvede direttamente alla determinazione ed alla erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate (art. 2, commi 1 e 3, L. n. 335/1995 e circolare I.N.P.D.A.P. n. 18 del 18 settembre 2009, relativa alla Guardia di Finanza), salvo il caso del personale militare che transita in posizione di ausiliaria.

Pertanto, risulta pacificamente documentato che la Guardia di Finanza abbia adempiuto ogni incombenza a suo carico nei termini in narrazione.

Né il ricorrente risulta aver formulato alcuna domanda espressa nei confronti della Guardia di Finanza, Amministrazione evocata in giudizio solo in quanto datrice di lavoro.

Pertanto, in accoglimento della richiesta di estromissione dal giudizio del Comando della Guardia di Finanza, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza, con conseguente riconoscimento dell'INPS, quale unico soggetto passivo competente alla determinazione ed erogazione delle pensioni in oggetto.

In considerazione della complessità e particolarità della vicenda, si compensano integralmente le spese di giudizio, nel rapporto processuale tra il ricorrente e la Guardia di Finanza.

Nel merito, il giudizio mira ad accertare se sussista il diritto del ricorrente ai trattamenti pensionistici all'oggetto (ordinario e privilegiato).

Più in particolare, la materia del contendere si incentra sulla valutazione del diritto del ricorrente alla pensione ordinaria ed a quella privilegiata nei termini, a suo tempo, già attribuitagli con relativi provvedimenti, di cui in narrazione, ed alla conseguente condanna dell'Inps a corrispondere quanto richiesto.

Tutto ciò premesso, appare, allo stato, ampiamente documentato per tabulas l'avvenuto definitivo riconoscimento delle pretese reclamate dal ricorrente.

In condivisione delle tesi di ricorso, infatti, non appaiono in discussione il diritto alla pensione ordinaria e privilegiata definitiva del ricorrente, che sono state già inequivocabilmente riconosciute, bensì unicamente la loro concreta attuazione da parte dell'Istituto previdenziale, il quale, nonostante le molteplici comunicazioni ricevute da parte dell'ente datore di lavoro del ricorrente, è rimasto inerte, non avendo neppure provveduto a notificare al pensionato i decreti in questione.

In effetti, quanto alla pensione ordinaria:

- il decreto pensionistico del 2010, dispone, in via definitiva, la liquidazione della pensione ordinaria annua lorda nell'importo di euro 12.769,98 a decorrere 03.10.2003 e a durare a vita;
- il successivo decreto pensionistico del 2024, che sostituisce il decreto precedente, modifica il trattamento pensionistico ordinario, disponendo la liquidazione nel maggior importo di euro 13.283,22 a decorrere 03.10.2003 e a durare a vita.

Con lo stesso Decreto veniva, altresì, disposto che:

- a) il pagamento della pensione decorreva dal 17.02.2004 in quanto all'interessato, ai sensi dell'art. 29 della Legge 31/7/1954 n. 599, sono stati corrisposti dal 17/11/2003 al 16/02/2004 mesi tre di assegni interi di attività;
- b) il pagamento degli arretrati, afferenti alla pensione ordinaria, oltre interessi e rivalutazione, decorrevano parimenti dal 03.10.2003.

Si tratta di atti definitivi ed esecutivi, che riconoscono in capo al ricorrente il

diritto a ricevere il pagamento della pensione ordinaria nel maggiore importo riliquidato nonché la corresponsione degli arretrati in ragione dell'aumento di euro 513,24 della pensione annua lorda.

Quanto al trattamento privilegiato, il decreto pensionistico del 2016:

- liquida la pensione privilegiata con riconoscimento dell'assegno rinnovabile di 7^a categoria di annui euro 14.046,98 a decorrere dal 03.10.2010 da durare anni quattro e successivamente a vita;
- il successivo decreto del 2024 dispone che la pensione di riposo, riliquidata con il decreto n. 06/2024 in data 13/09/2024 in Euro 13.283,22, fosse aumentata di 1/10 per l'art.67 del D.P.R. nr.1092/1973 ed arrotondata rispettivamente ad Euro 14.611,54, a decorrere dal 03 ottobre 2003, da durare anni quattro e successivamente a vita, verso contemporanea imputazione e cessazione della pensione di riposo riliquidata con il decreto n. 06/2024 in data 13/09/2024 e del trattamento privilegiato conferito con il decreto n. 4172 in data 24/10/2016.

Tale decreto, altresì, statuiva che:

- c) la decorrenza economica dei pagamenti della pensione privilegiata è fissata a decorrere dal 03 gennaio 2004;
- d) la debenza degli interessi e rivalutazione viene fissata al 03.04.2005.

In buona sostanza, la pensione privilegiata, con decorrenza dal 03 gennaio 2024, è stata aumentata dell'importo di euro 564,56.

Tuttavia, sulla base delle risultanze agli atti, ad oggi, il ricorrente non ha percepito né il menzionato aumento né gli arretrati di legge.

Tutto ciò premesso, non può mettersi in dubbio che si tratta di atti che, una volta emanati, vincolano l'ente previdenziale all'erogazione delle prestazioni ivi previste, non potendo l'INPS sottrarsi all'obbligo di liquidazione per vizi o

carenze procedurali dei medesimi provvedimenti.

Di conseguenza, emergendo, giusta le risultanze degli atti e dei documenti versati in giudizio, documentate *per tabulas*, l'integrale spettanza delle richieste attoree, di cui ai menzionati provvedimenti definitivi, come ricostruito nel ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha diritto:

- sia alla pensione ordinaria, così come riliquidata e aggiornata nel Decreto n. 06/2024 del 13.09.2024, a decorrere dal 03.10.2003;
- sia alla pensione privilegiata, come riconosciuta con Decreto n. 2225/2024 del 23.09.2024 a decorrere dal 03.01.2004.

Compete al ricorrente, in relazione ad entrambi i citati trattamenti di quiescenza, la liquidazione integrale di tutti i ratei arretrati, nonché il diritto al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da ciascuna scadenza e fino all'effettivo soddisfo sui ratei arretrati da corrispondere.

Per il principio di soccombenza l'INPS deve essere condannato al pagamento delle complessive spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei formulata dall'INPS, in quanto infondata

DICHIARA

il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Guardia di Finanza con conseguente estromissione di quest'ultima dal giudizio;

COMPENSA

integralmente le spese di giudizio, nel rapporto processuale instaurato tra il
ricorrente e la Guardia di Finanza,

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione
ordinaria, così come riliquidata e aggiornata nel Decreto n. 06/2024 del
13.09.2024, a decorrere dal 03.10.2003 nonché a percepire la pensione
privilegiata, come riconosciuta con Decreto n. 2225/2024 del 23.09.2024 a
decorrere dal 03.01.2004.

Sui ratei arretrati da corrispondere, competono al ricorrente le decorrenze
precisate nei menzionati esecutivi provvedimenti di liquidazione.

Compete, altresì, al ricorrente il maggior importo tra interessi legali e
rivalutazione monetaria, da ciascuna scadenza e fino all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida
in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, il 17 giugno 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI
Il Funzionario Renzo PIASCO

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 26 giugno 2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI
Il Funzionario Renzo PIASCO
Firmato digitalmente